

**Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della
Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
Istituita dall'art. 3, comma 7, della legge 12 luglio 2011, n.112**

**Articolo 1
Composizione**

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata "Conferenza", è composta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata Autorità, e dai Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome o da figure analoghe, ove istituite.

**Articolo 2
Sede della Conferenza**

La Conferenza ha sede presso gli uffici dell'Autorità.
Essa, in via straordinaria, può essere convocata anche in sede diversa.

**Articolo 3
Funzioni e obiettivi della Conferenza**

La Conferenza, quale luogo permanente di collaborazione e confronto tra l'Autorità ed i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, svolge le seguenti funzioni previste dall'art. 3, comma 8, della legge 12 luglio 2011, n.112, di seguito denominata "legge":

- a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei Garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere anche nelle sedi internazionali;
- b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

In particolare, la Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, favorisce la sinergia ed il supporto reciproco tra i Garanti nell'adempimento del loro mandato, perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- a) coadiuvare l'Autorità nel promuovere l'adozione, in ciascuna regione, di leggi per l'istituzione dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza aventi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva, conformemente al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge;
- b) coordinare azioni comuni secondo priorità individuate annualmente in sede collegiale;
- c) consolidare la cooperazione ed il supporto reciproco attraverso lo scambio di strategie, buone prassi, dati e ricerche;
- d) sostenere l'Autorità nell'incoraggiare l'adozione, a livello nazionale e regionale, di leggi e regolamenti volti a promuovere e tutelare i diritti delle persone di minore età;

- e) elaborare orientamenti comuni e documenti di approfondimento sui temi legati all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro interni;
- f) promuovere la condivisione delle procedure di segnalazione ai Garanti di situazioni di violazione o di rischio di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con conseguente presa in carico da parte delle istituzioni competenti.

Articolo 4 ***Presidente: compiti e poteri***

La Conferenza è presieduta dall'Autorità.

Il titolare dell'Autorità svolge il ruolo di Presidente.

Il Presidente, ferma restando la natura collegiale dell'organo, rappresenta l'intera Conferenza, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, favorisce il processo di decisione consensuale e, in caso di votazione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

Il Presidente convoca la Conferenza, ne apre e chiude i lavori e, nell'esercizio delle sue funzioni, si ispira a criteri di imparzialità ed efficienza.

Articolo 5 ***Convocazione della Conferenza***

La Conferenza è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

Alla convocazione è allegato eventuale materiale utile per la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

La Conferenza si riunisce:

- in via ordinaria, almeno due volte l'anno, su iniziativa del Presidente;
- in via straordinaria o d'urgenza, su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi componenti a pieno titolo.

L'avviso di convocazione è trasmesso, anche via fax o via posta elettronica, ai componenti la Conferenza almeno quindici giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione.

Al fine di facilitare la massima partecipazione alla Conferenza, il Presidente condivide con gli altri componenti una proposta di calendario annuale degli incontri.

Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è trasmesso almeno 24 ore prima.

Articolo 6 ***Modalità di partecipazione e validità delle sedute***

Alle riunioni della Conferenza partecipano :

- il Presidente,
- i Garanti regionali e delle Province Autonome o figure analoghe ove attivate che, qualora impossibilitati ad intervenire personalmente per sopravvenuti motivi, possono delegare il loro voto ad altri Garanti presenti. La delega di voto deve essere

comunicata, per iscritto, alla Segreteria della Conferenza prima dello svolgimento della riunione.

Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale dei componenti la Conferenza.

La Conferenza è validamente riunita se vi partecipa la metà più uno dei componenti.

Ai fini dell'accertamento del numero legale, si considera presente il componente che partecipa ai lavori attraverso il collegamento in video conferenza, ove possibile.

Ai fini della validità della seduta, è conteggiato tra i presenti anche il componente che ha delegato il suo voto ad altro Garante.

Articolo 7 ***Ordine del giorno***

L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è formulato dal Presidente.

Ogni componente ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti nell'ordine del giorno.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno viene presentato all'inizio dei lavori della Conferenza per l'approvazione e può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti.

Articolo 8 ***Modalità di intervento***

Dopo che il Presidente o il componente che ha chiesto l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno ha illustrato l'oggetto in discussione, il Presidente accorda la parola ai componenti nell'ordine di richiesta o di iscrizione.

Il Presidente disciplina gli interventi con facoltà di determinare la durata degli stessi allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i componenti alla discussione.

Articolo 9 ***Modalità di deliberazione***

Dichiarata chiusa la discussione, la Conferenza delibera utilizzando il metodo del consenso. Qualora non si riesca a raggiungere il consenso o qualora lo si ritenga necessario, l'argomento può essere messo ai voti.

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano.

Su richiesta di 1/3 dei componenti, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

Ogni proposta messa in votazione, qualora riferibile all'art. 3, comma 8, lettera a) della legge, si intende approvata quando abbia raccolto il voto favorevole della totalità dei presenti.

In caso contrario, la proposta si considera approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti favorevoli (metà più uno dei votanti).

Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

Articolo 10 ***Coordinatore della Conferenza***

Tra i Garanti regionali e delle province autonome viene nominato un Coordinatore della Conferenza, che resta in carica per due anni.

Il Garante Coordinatore collabora con l'Autorità nello svolgimento delle funzioni della Conferenza monitorando, con le modalità definite in sede collegiale, lo stato di attuazione di tutte le iniziative deliberate e realizzate dalla Conferenza nel corso dell'anno.

Articolo 11 **Segreteria della Conferenza**

I compiti di segreteria della Conferenza sono assunti dall'Ufficio dell'Autorità.

Il Presidente nomina, tra i dipendenti in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità, il Segretario della Conferenza, per la durata di due anni.

Il Segretario redige il processo verbale delle riunioni della Conferenza.

Il verbale fa riferimento, in modo sintetico, ai punti essenziali della discussione e indica in particolare :

- le generalità dei componenti presenti;
- le deliberazioni assunte;
- gli esiti delle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di eventuali note a verbale richieste dai componenti.

Il verbale è inviato tramite posta elettronica a tutti i componenti la Conferenza, i quali, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del verbale, possono inoltrare al Presidente eventuali osservazioni.

In questo caso, il verbale, rivisto ed integrato, viene ritrasmesso via posta elettronica ai componenti la Conferenza, che avranno una settimana dalla data di trasmissione del verbale emendato per inviare eventuali ulteriori commenti.

Trascorso tale periodo, il verbale, incluse le eventuali osservazioni, si ritiene approvato e viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale approvato viene poi spedito via posta elettronica a tutti i componenti la Conferenza.

Articolo 12 **Gruppi di lavoro**

La Conferenza, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, può costituire gruppi di lavoro per approfondire specifiche tematiche.

Ai gruppi di lavoro possono partecipare, a titolo gratuito, anche soggetti esterni alla Conferenza.

I gruppi di lavoro hanno natura temporanea, pertanto si sciolgono e cessano la loro attività al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Conferenza.

Art 13 **Comunicazione**

La Conferenza comunica all'esterno attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Autorità, in uno spazio dedicato alle attività della Conferenza.

Le comunicazioni interne tra i componenti la Conferenza avvengono tramite posta elettronica.

Il Presidente trasmette le comunicazioni, le convocazioni ed i verbali agli indirizzi di posta elettronica che i componenti comunicano nel corso della prima seduta utile.

Art. 14
Relazione annuale della Conferenza

Il Coordinatore della Conferenza, d'intesa con il Presidente, predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione delle attività svolte o deliberate dalla Conferenza. La relazione è redatta entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Nella relazione il Coordinatore dà atto delle modalità di monitoraggio e verifica delle attività della Conferenza e dei risultati raggiunti.

Art. 15
Validità e modifiche

Il presente Regolamento è valido dalla data di approvazione da parte della Conferenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità. La Conferenza procederà annualmente alla revisione del presente Regolamento. Ogni successiva modifica o integrazione deve essere approvata dalla Conferenza a maggioranza assoluta.

Art 16
Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza. Prima di tale approvazione, la Conferenza delibera all'unanimità.